



VIA FIORENTUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzalavoro.it

FORMAZIONE

SONO **APERTE LE ISCRIZIONI** AI SEGUENTI CORSI:

CORSO PER **ADDETTI ANTINCENDIO**
CORSO PER **LAVORATORI**
CORSO PER **DATORE DI LAVORO/RSPP**

CORSO PER **ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**
CORSO PER **RLS**

CORSO PER **HACCP**
CORSO PER **MULETTISTI**

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

FORMAZIONE “DOMESTICA”:
non può sostituire quella prevista
dalla legge

RESPONSABILE TECNICO: requisiti
e modalità di verifica in vigore dal
16 ottobre 2017

RESPONSABILE TECNICO

GESTIONE RIFIUTI: Dal 16 ottobre
2017 saranno in vigore le due
delibere che prevedono i requisiti e
le modalità di verifica d'idoneità
necessarie per ricoprire l'incarico di
Responsabile Tecnico.

In particolare sarà necessario
isciversi all'esame di verifica
d'idoneità. Ne sono esonerati
esclusivamente i legali
rappresentanti di imprese che
abbiano ricoperto tale incarico per
almeno 20 anni. Per coloro che al
16/10/2017 già rivestono tale
ruolo, sarà necessaria la verifica
d'aggiornamento a far data dal
02/01/2021 (in mancanza
potranno ricoprire l'incarico fino al
16/10/2022).

FORMAZIONE “DOMESTICA”: La sentenza della Corte di Cassazione Civile ,
Sezione Lavoro, n. 12561 del 18 maggio 2017 ha nuovamente espresso il principio
secondo cui non esiste un modello di formazione domestica, fai date, alternativa a
quella prevista dalla legge. La Corte di Cassazione ha chiarito che il modello legale
di formazione “è un modello di prevenzione ineludibile, che non è rimesso alla
discrezionalità del datore; tanto più quando si tratta di formazione all'utilizzo di
mezzi pericolosi, come i carriponte; e che non può essere sostituito
dall'addestramento con affiancamento sul campo: senz'altro utile ma non
alternativo alla informazione e formazione”.

Purtroppo occorre rilevare che spesso le aziende sostituiscono arbitrariamente la
formazione prevista dalla normativa, con l'addestramento sul posto ad opera di
altri lavoratori con esperienza. Ma questo non è sufficiente, spesso perché le
informazioni che vengono date sono sommarie e “spicciole”.

La Suprema Corte ha ribadito che l'addestramento, l'esperienza, il bagaglio di
conoscenze del lavoratore e le istruzioni dei colleghi non sostituiscono la
formazione.

I vari momenti formativi possono integrarsi, ma uno non può sostituire l'altro a
discrezione del datore di lavoro, anche perché ciò non favorisce la
responsabilizzazione del lavoratore.

La Cassazione, infatti, ha ribadito che la formazione, l'informazione e
l'addestramento sono “momenti diversi; essendo anche logicamente evidente che
non possa esservi addestramento all'uso sicuro della mansione senza una preliminare
attività di informazione e formazione”. A maggior ragione quando si parla di lavori
altamente pericolosi, quali ad esempio l'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro
come i carriponte.

Questo principio era già stato affermato dalla Corte di Cassazione in altre sentenze,
quale ad esempio la n. 38966 del 23/09/2014 – Cassazione Penale Sez. IV –
“adempimenti puramente formali – peraltro lontani nel tempo e dall'adibizione alle
specifiche mansioni – e la rapida ed approssimativa informazione data dal
lavoratore esperto al lavoratore privo delle necessarie nozioni non può aspirare ad
essere attività di formazione, nell'accezione definita dalle previsioni normative che si
indirizzano al datore di lavoro”.

“Corso di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”

Destinatari (elenco non esaustivo):

- enti proprietari delle strade;
- imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie dei lavori su strada;
- impiantisti (coloro che in particolare operano su linee interrate o aeree quali fognature, linee gas, linee elettriche o telefoniche, opere idrauliche su strade, sottoservizi in genere);
- asfaltisti, manutentori strade, imprese edili che effettuano qualsiasi tipologia di lavori su strada, ausiliari della viabilità;
- imprese che si occupano di segnaletica stradale;
- manutentori aree verdi, cantonieri comunali, addetti al soccorso stradale, addetti alla posa di barriere stradali e condotte, ecc.

In particolare il Decreto prevede che tutti i lavoratori incaricati di eseguire lavori stradali debbano essere sottoposti a una specifica formazione.

